



COMUNE DI VALENTANO

(Provincia di Viterbo)

COPIA - DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Verbale n. 27 del 27/02/2015

Oggetto: TRASPARENZA: Modalità di pubblicazione del catalogo de dati, dei metadati e delle relative banche dati e per l'esercizio delle facoltà di aceso telematico ed il loro riutilizzo. Adempimenti L. 17.12.2012 n. 221 convertito in L. con modif.ni del DL 179/12

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 8,45 in Valentano nella Sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sig. Pacchiarelli Francesco - Sindaco

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Pacchiarelli Francesco	Sindaco	s	
Ricci Leonardo	Vice Sindaco	s	
Santi Fabrizio	Assessore	s	
Fioroni Carlo Adolfo	Assessore		s

Presenti 3 Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Dr. Tramontana Mariosante Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente
F.to Pacchiarelli Francesco

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Tramontana Mariosante

.....
Copia conforme all'originale per uso amm

Il Segretario Comunale
Dr. Tramontana Ma

Li

.....
Parere regolarità contabile
(art. 49 T.U. 2000)
Favorevole

Copertura Finanziaria
(art.151 comma 4 T.U. 2000)
Favorevole

Parere regolarità Tecnica
(art.49 T.U.2000)
Favorevole

Certificato di pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **10/03/2015** al **24/03/2015** al n. **147** del Registro delle Pubblicazioni

Valentano , 10/03/2015
Il Segretario Comunale
F.to(Dr. Tramontana Mariosante)

.....
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/03/2015
 essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo o line.
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Valentano li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Tramontana Mariosante

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- i dati detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni rappresentano un enorme patrimonio e stanno acquisendo un'importanza sempre crescente; infatti, grazie all'uso delle tecnologie informatiche, è possibile sia utilizzarli per rendere l'Amministrazione più trasparente ed erogare servizi ancor più efficienti sia riutilizzarli in ambiti differenti da quelli per i quali sono stati raccolti;
- in passato, questi dati dovevano rimanere relegati nell'ambito dei procedimenti amministrativi per i quali erano stati formati; in tempi più recenti, invece, si è affermata a livello comunitario la tendenza a rendere queste informazioni conoscibili anche ad altri soggetti;
- questo è il fenomeno conosciuto come Open Data, la prassi amministrativa nell'ambito della quale alcune tipologie di dati sono rese liberamente accessibili a tutti sul Web, senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione;
- dal punto di vista normativo, tale fenomeno rileva sotto un duplice profilo. In primo luogo in relazione all'evoluzione del concetto di trasparenza; come noto, la trasparenza, all'indomani del D. Lgs. n. 150/2009, è intesa come "accessibilità totale (...) delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione" (articolo 11, comma 1). Si tratta di una nozione diversa - e ben più ampia - rispetto a quella contenuta negli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina le specifiche fattispecie del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- come rilevato nella Deliberazione Civit n. 105/2010, "l'accessibilità totale presuppone, invece, l'accesso da parte dell'intera collettività a tutte le "informazioni pubbliche", secondo il paradigma della «libertà di informazione» dell'open government di origine statunitense. Una tale disciplina è idonea a radicare, se non sempre un diritto in senso tecnico, una posizione qualificata e diffusa in capo a ciascun cittadino, rispetto all'azione delle pubbliche amministrazioni, con il principale scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità";
- in secondo luogo, nella società della conoscenza i dati pubblici diventano materia prima per l'elaborazione di ricerche, prodotti e servizi e anche il legislatore, con numerose disposizioni, ha deciso di valorizzare e rendere fruibile l'informazione prodotta dal settore pubblico;
- a livello comunitario, al fine di agevolare il riutilizzo delle informazioni in possesso degli enti pubblici degli Stati membri, l'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003 (recepita dall'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 24 gennaio 2006 n. 36, "Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico") che ha attribuito a ciascuna Amministrazione la possibilità di autorizzare il riutilizzo delle informazioni che vengono raccolte, prodotte, e diffuse nell'ambito del perseguimento dei propri compiti istituzionali;
- successivamente, con il Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005) è stato introdotto l'importante principio di "disponibilità dei dati pubblici" (enunciato all'art. 2, comma 1, e declinato dall'art. 50, comma 1, dello stesso Codice) che consiste nella possibilità, per soggetti pubblici e privati, "di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge" (art.1, lett. o);

- in tale ottica, con la riforma del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 235/2010), il Legislatore ha inteso recepire espressamente la dottrina dell'Open Data , sollecitando le Amministrazioni ad aprire il proprio patrimonio informativo; nella sua attuale formulazione, infatti, l'art. 52, comma 1-bis, D. Lgs. n. 82/2005, prevede espressamente che “le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l'uso di strumenti di finanza di progetto”, utilizzando formati aperti che ne consentano il riutilizzo;

Preso atto che l'art. 9 “Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale”, del Decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, coordinato con la legge di conversione 17 Dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, ha stabilito che occorre, predisporre e proporre l'adozione di un regolamento di massima per disciplinare l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo del catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso della pubblica amministrazione;

Preso atto, altresì, che con la sostituzione dell'art. 52 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, disposta dal predetto art. 9 del Decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, coordinato con la legge di conversione 17 Dicembre 2012, n. 221 viene stabilito che:

- *Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria;*

Rilevato inoltre che con il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, all'art. 24-quater “Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni”, viene stabilito che:

1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le pubbliche amministrazioni che non rispettano quanto prescritto dall'articolo 63 e dall'articolo 52, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono soggette alla sanzione prevista dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del presente decreto.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni, comunicano all'Agenzia per l'Italia digitale, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano.

Dato atto che per quanto attiene la comunicazione all'Agenzia per l'Italia digitale, esclusivamente per via telematica, dell'elenco delle basi di dati in gestione al Comune di Valentano e degli applicativi che le utilizzano questa risulta essere stata effettuata, secondo le disposizioni di cui al punto 2 dell'art. 24 – quater sopra riportato, tanto che il Comune di Valentano non risulta inserito nell'elenco delle amministrazioni inadempienti pubblicato sul sito dell'Agid;

Visto lo schema di regolamento per la disciplina delle modalità di pubblicazione del catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso dell'Ente e l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto necessario e non prorogabile provvedere all'approvazione della regolamentazione;

Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il preventivo parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, da parte del responsabile del Settore Amministrativo;

Con voti unanimi e favorevoli, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Per i motivi che si intendono sopra riportati:

Di approvare il regolamento per le modalità di pubblicazione del catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati e per l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il loro riutilizzo, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di stabilire che il predetto regolamento, unitamente al catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati venga pubblicato sul sito;

Di stabilire che i dataset individuati a seguito di specifico data-assessment, svolto di concerto con i Responsabili delle strutture organizzative cui afferiscono le basi dati, opportunamente consolidati, normalizzati e metadati, devono confluire nell'apposito spazio web dedicato all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito" "Altri contenuti – Accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche dati" del sito internet dell'Ente;

Di rendere il presente atto, con separata votazione all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.-